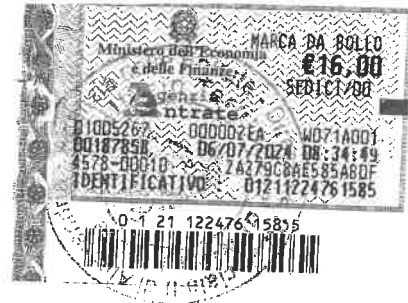




STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE "GAVI GIOVANI"



ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita l'Associazione **"GAVI GIOVANI - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"** avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia (d'ora in avanti detta anche Associazione).

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico, sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati o nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Gavi.

Il trasferimento dell'Indirizzo della sede legale nel medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 3 - FINALITÀ

Lo scopo primario dell'Associazione è favorire l'aggregazione, il confronto e l'interazione di giovani persone che, in qualsiasi modo e maniera, si adoperino per la valorizzazione, tutela, promozione, sviluppo e diffusione della cultura vitivinicola del Gavi DOCG ed in generale enogastronomica dei comuni della zona e limitrofi.

L'Associazione svolge l'attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, mediante l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

Sono finalità dell'Associazione:

1. promuovere e comunicare il territorio, i suoi prodotti e le realtà produttive agroalimentari e vitivinicole;
2. comunicare il territorio tramite piattaforme Social (Instagram, Sito Internet, Facebook, etc), nonché tramite attività di degustazione, merchandising, marketing;
3. sviluppare idee e proporle in sedi istituzionali e non, collaborare con enti terzi (Es. altre Associazioni, Consorzi, Enti turistici, Strade del vino, Comuni, etc);
4. promuovere la conoscenza e la diffusione delle produzioni agricole e gastronomiche tipiche locali;

5. promuovere attività turistiche e ricettive;
6. valorizzare il territorio attraverso l'organizzazione di eventi, degustazioni, seminari, concerti.

Ai fini dell'individuazione del territorio sopra menzionato, a cui tutte le attività sociali sono mirate, si stabilisce che questo è comprensivo di tutti i Comuni il cui territorio nella zona di produzione della "**D.O.C.G. GAVI**", di cui alla legge n. 164/92 e s.m.i., ed eventualmente altri Comuni che verranno ricompresi sulla base della decisione dell'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 4 - SOCI E AMMISSIONE

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di **Soci Ordinari**, il cui numero è illimitato, le sole persone fisiche di età anagrafica inferiore ai 41 anni d'età, che condividano e agiscano in coerenza con gli scopi sociali.

I minorenni potranno associarsi previa autorizzazione del genitore esercente su di essi la patria potestà e potranno esercitare diritto di voto solo tramite il genitore esercente la patria potestà; essi non potranno ricoprire alcuna carica sociale fino al raggiungimento della maggiore età.

I **Soci Fondatori** sono Soci Ordinari che hanno aderito alla prima assemblea dell'Associazione.

Non è ammessa la categoria di Soci temporanei.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

L'ingresso nell'Associazione implica l'accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Tutti i Soci si impegnano a versare:

1. una quota di adesione iniziale, uguale per tutti;
 2. una quota annuale di partecipazione, diversificata fra Soci Ordinari e Soci Sostenitori.
- L'entità delle quote è determinata dall'Assemblea dei Soci, che può rideterminarla annualmente.

Il Consiglio Direttivo delibererà di anno in anno la quota associativa da attribuire ai Soci.

LA QUOTA ASSOCIATIVA NON POTRÀ ESSERE TRASFERITA A TERZI O RIVALUTATA, NÉ RIMBORSATA.

I Soci Sostenitori sono persone fisiche o giuridiche che intendono sostenere spontaneamente l'Associazione per spirito di supporto e di adesione agli scopi istituzionali, versando un contributo a favore dell'Associazione.

Per i Soci Sostenitori non è obbligatoria la partecipazione alle assemblee.

I Soci Ordinari godono, previo versamento della quota associativa, del diritto di partecipazione nelle assemblee e del diritto di voto.

La qualifica di Socio Ordinario dà diritto a:

- votare in assemblea sia ordinaria che straordinaria (se iscritti da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa);
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, indette dal Consiglio Direttivo;
- essere informati sulle attività dell'Associazione.

Il Socio Ordinario ha l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- partecipare o dare delega per l'assemblea straordinaria (vedi Art. 7). In caso di assenza non avrà il diritto di voto per l'assemblea in questione.

L'attività prestata a favore dell'Associazione sarà sempre e comunque a titolo di volontariato e, come tale, non potrà essere in alcun modo retribuita, salvo rimborso delle spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

In ogni caso i volontari saranno assicurati per l'attività che saranno chiamati a prestare a favore dell'Associazione, a cura e spese di quest'ultima.

ARTICOLO 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di Socio Ordinario si perde nei seguenti casi:

- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota associativa annuale entro la scadenza di fine marzo di ogni anno;
- dimissioni volontarie, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione;
- decesso.

ARTICOLO 6 - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione hanno struttura democratica e sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il revisore contabile (se nominato).

Possono essere eletti e nominati alle cariche sociali tutti i soci, in regola con il versamento delle quote associative, che partecipino attivamente alla vita associativa e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Le cariche elettive sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Le cariche elettive hanno durata biennale (possono essere prorogate con delibera dell'assemblea dei soci) e terminano con l'approvazione del rendiconto dell'anno solare di scadenza del mandato.

ARTICOLO 7 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci che risultano regolarmente iscritti all'associazione alla data di convocazione.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto, da pubblicare presso la sede operativa dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato.

L'avviso deve essere inviato, con lo stesso anticipo di almeno 5 giorni, a tutti i soci, all'indirizzo mail comunicato all'Associazione oppure tramite SMS o WhatsApp.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta da almeno il 30% dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Sono compiti dell'assemblea:

1. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
2. eleggere il Consiglio Direttivo;
3. approvare il rendiconto economico finanziario;
4. approvare il bilancio di previsione;
5. approvare l'eventuale Regolamento interno;
6. giudicare sui provvedimenti adottati dal Consiglio direttivo in merito all'ammissione o all'esclusione di un socio;

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto, in proprio o per delega.

Non è ammessa più di una delega per ciascun socio. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega.

L'assemblea straordinaria, in prima o seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, approva eventuali modifiche allo statuto, nonché la fusione, la scissione, la trasformazione dell'associazione, con la presenza del 50% dei soci aventi diritto a voto, in proprio o per delega e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 75%, in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea potrà svolgersi, per chi non potrà partecipare fisicamente, anche in modalità di teleconferenza o a distanza mediante tecnologia adeguata.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario (o da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente, nominati dall'assemblea stessa. Il suddetto verbale verrà inviato via SMS e/o WhatsApp a tutti i soci che ne faranno richiesta.

ARTICOLO 8 - PRESIDENTE e VICE PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato con votazione segreta dal Consiglio direttivo. Il Presidente ha il potere di rappresentanza generale e la firma legale dell'Associazione; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dirige le attività e adotta i provvedimenti necessari per la gestione e il funzionamento dell'Associazione.

Presiede il Consiglio Direttivo; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il candidato classificato secondo come numero di voti della nomina del Presidente viene nominato automaticamente Vice Presidente.

Il Presidente può compiere tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza del Consiglio Direttivo ed è munito di ogni più ampia facoltà necessaria al raggiungimento degli scopi istituzionali.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può essere sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è espressione della volontà dell'assemblea dei soci, ed è il massimo organo di programmazione, gestione, rappresentanza e controllo dell'associazione.

Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo va da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri.

I soci che intendono candidarsi al Consiglio direttivo possono liberamente proporsi segnalando la loro disponibilità ai soci. Ogni socio ha diritto di esprimere quattro preferenze.

Sono eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti; in caso di parità, prevale il candidato più giovane di età.

Il primo non eletto diviene consigliere in caso di rinuncia, dimissioni, grave impedimento di un consigliere eletto.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso

di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il Consiglio Direttivo, in particolare, ha il compito di:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il rendiconto economico – finanziario;
3. predisporre il bilancio preventivo;
4. autorizzare il Presidente a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei soci;
6. compiere tutti gli atti e le operazioni idonei a garantire la corretta amministrazione dell'Associazione;
7. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

È facoltà del Consiglio direttivo attribuire al proprio interno incarichi specifici.

I lavori del Consiglio potranno svolgersi anche in modalità di teleconferenza o a distanza.

ARTICOLO 10 - IL REVISORE CONTABILE

L'assemblea dei soci può decidere di nominare uno o più revisori contabili, che si occuperanno di controllare il bilancio e le registrazioni contabili dell'Associazione, verificando la loro conformità alla normativa vigente (sia nazionale che internazionale).

Hanno il compito di:

- verificare la gestione contabile;
- verificare la gestione della cassa;
- Verifica il riscontro tra le scritture contabili e la normativa in vigore.

ARTICOLO 11 - RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

L'Associazione per ogni anno solare, predispone un conto consuntivo e un bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il rendiconto economico-finanziario e il bilancio di previsione sono predisposti dal Consiglio Direttivo.

Devono essere approvati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto, entro il 31 marzo dell'anno successivo di ogni esercizio.

Il Consiglio direttivo deve consentire e regolamentare un'informativa trasparente sui conti dell'Associazione.

L'eventuale avanzo di gestione verrà reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In ogni caso è fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a favore dei Soci,

lavoratori e collaboratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 12 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 7 e con la nomina di uno o più liquidatori, oltre alla determinazione delle modalità di liquidazione del patrimonio sociale e della sua devoluzione. I liquidatori avranno i più ampi poteri necessari a svolgere le operazioni di liquidazione dell'associazione.

Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto - previo il parere positivo del competente Ufficio regionale afferente al registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 117 - e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti nel medesimo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Stefano Pao



Marta Carr

Giulia Bertoni

Federica Dam

Francesca Zilli

Stefania Anon

Marta Carr

Riccardo Zimma

Mattia Dotti

Francesca Farn

Giulia Profan

Lucia Pao

Francesca Ricci

Bianca

Giulia Delle

Francesca

Stefania

Francesca

L. Naldi Garza

Fabrizio Ghilbellini

Mattia

Francesca

Francesca

Francesca

Francesca

Francesca



Chiara Caporaso

Francesca

Francesca

Francesca

Francesca

REGISTRATO A NOVI LIGURE	REG. 150
IL 28/08/2024	BOLO
N. 226 SERIE 3	CAVZ.
TRIBUTI VERSATI	INT.
CON MOD. F24	TOT. 200



IL FUNZIONARIO
 Michela NICOLINI (*)
 Firma delegata del Direttore Provinciale
 Alfonso TORTENA